

Legge regionale 26 agosto 1996 , n. 35 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale.

Art. 18

(Modifica della Tabella A riferita all'articolo 6 della legge regionale 20/1996)

1. Alla Tabella A, riferita all'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, le equiparazioni:

I.A.C.P. - Udine	VII qualifica funzionale	SEGRETARIO
Azienda Servizi Sanitari Bassa Friulana	operatore professionale Categoria	II AGENTE TECNICO

sono sostituite dalle seguenti:

I.A.C.P. - Udine	VII qualifica funzionale	consigliere
Azienda Servizi Sanitari Bassa Friulana	V livello	coadiutore

2. In esito al disposto di cui al comma 1 ed ai fini delle relative procedure di inquadramento, il termine di presentazione della domanda di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 20/1996, decorre, per il personale interessato alla suddetta equiparazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge.